



UR ee

ESENTE DA BOLLI E DIRITTI
SOGGETTA A REGISTRAZIONE
MATERIA EQUA RIPARAZIONE

PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

17261/02

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli l.m. Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
- Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
- Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
- Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
- Dott. Renato RORDORF - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BELLAGAMBA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G.B. BARDANZELLU 121, presso l'avvocato EMANUELA
RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO
DEL PINTO, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- **intimato** -

e sul 2° ricorso n° 14690/02 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

IL CANCELLIERE
10 DIC. 2002
per diritti € 3,10
dal Sig. S.S.
Richiesta copia studio
UFFICIO COPIE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto
L'ora di lavoro
- legge 88 del
2001

R.G.N. 11705/02

14690/02

Cron. 40540

Rep. 4621

ud. 14/10/02
IL CANCELLIERE
10 DIC. 2002
per diritti € 3,10
dal Sig. S.S.
Richiesta copia studio
UFFICIO COPIE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMERONE COPIE
8260x

2002

1854



che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente incidentale -

e

BELLAGAMBA AUGUSTO;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'Appello di L'AQUILA,
depositato il 08/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/10/2002 dal Consigliere Dott. Renato
RORDORF;

udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il
rigetto di quello principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale,
assorbito il secondo o, in subordine, il suo rigetto;
il rigetto del ricorso incidentale;

Svolgimento del processo

Il sig. Augusto Bellagamba, premesso che in data 24
febbraio 1981 egli era stato dichiarato fallito dal
Tribunale di Ascoli Piceno e che il procedimento falli-
mentare era stato chiuso con decreto depositato in can-
celleria il 21 maggio 2001, si è rivolto alla Corte
d'appello dell'Aquila, con ricorso presentato il 28 no-



vembre 2001, dolendosi della violazione del suo diritto alla ragionevole durata di detto procedimento. Ha perciò chiesto, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n°89 del 2001, la condanna in proprio favore del Ministero della Giustizia al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'amministrazione convenuta si è costituita per resistere alla domanda.

La corte d'appello, con decreto emesso in data 8 marzo 2002, avendo rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di chiusura del fallimento, lo ha dichiarato inammissibile a norma dell'art. 4 della citata legge n°89.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il sig. Bellagamba, formulando due censure, illustrate con successiva memoria.

Resiste l'amministrazione della giustizia, che a propria volta propone ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1. I ricorsi debbono essere riuniti, siccome diretti avverso il medesimo provvedimento, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c.

2. Con il primo motivo di gravame il ricorrente sig. Bellagamba lamenta la violazione dell'art. 4 della

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M' or similar, located in the bottom right corner of the page.



legge 24 marzo 2001 n. 89.

Egli assume, in particolare, che il termine di decadenza in detta norma previsto non avrebbe dovuto essere computato dalla data di deposito in cancelleria del decreto di chiusura del fallimento che lo riguardava, bensì dallo scadere dei quindici giorni successivi all'affissione prevista dal combinato disposto degli artt. 119, primo comma, e 17 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Solo allora, infatti, quel decreto aveva acquistato carattere di definitività, essendo inutilmente decorso il lasso di tempo entro cui contro di esso sarebbe stato possibile proporre reclamo. Dunque, ove la corte aquilana avesse correttamente identificato il *dies a quo* del termine semestrale di decadenza stabilito dall'art. 4 della citata legge n°89, il ricorso sarebbe risultato tempestivo e non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo di doglianza è volto invece a denunciare la violazione dell'art. 2969 c.c., per avere la corte dichiarato la decadenza d'ufficio in una materia che non lo consentirebbe.

3. Il secondo motivo del ricorso principale solleva una questione di carattere preliminare. Esso deve perciò essere esaminato con precedenza sull'altro.

Si tratta, però, di un motivo infondato. E' vero,



infatti, che l'art. 2969 c.c. vieta al giudice di rilevare d'ufficio eventuali cause di decadenza, ma la medesima norma fa salva l'ipotesi in cui si verta in materia sottratta alla disponibilità delle parti: nel qual caso, ove si sia verificata una decadenza, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la conseguente improponibilità dell'azione.

Ora, mentre il diritto all'equa riparazione spettante al privato ricorrente in base alla citata legge n° 89 del 2001 è senza dubbio disponibile, non lo è, per contro, la posizione del soggetto passivo rispetto a tale diritto, cioè dell'amministrazione pubblica chiamata a corrispondere l'eventuale indennizzo, non potendo detta amministrazione, soggetta alle norme sulla contabilità pubblica ed agli specifici vincoli di bilancio richiamati dall'art. 7 della stessa legge, rinunciare alla decadenza, in considerazione degli interessi pubblici che presiedono all'erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci.

A diversa conclusione non può condurre la disposizione dell'art. 2-bis della citata legge (di recente introdotto dall'art. 1 del d.l. 11 settembre 2002 n. 201), che contempla la possibilità di un accordo transattivo tra l'interessato e l'amministrazione, ed anzi impone di tentarne la via prima ancora della proposi-



zione del ricorso per equa riparazione. Il fatto che quell'eventuale accordo possa essere raggiunto solo nelle forme e nei termini rigorosamente indicati da detta norma conferma, anzi, che l'amministrazione non ha altrimenti il potere di disporre liberamente degli interessi connessi alla propria posizione in giudizio e, dunque, neppure di rinunciare liberamente alla decadenza.

Quando dunque, in questa materia, una causa di decadenza effettivamente si produca, il giudice è tenuto a rilevarla anche d'ufficio ed a dichiarare, di conseguenza, l'improponibilità dell'azione.

3. Resta da stabilire, naturalmente, se l'invocata causa di decadenza si sia qui effettivamente prodotta. Ed è su questo punto - come già si è detto - che si sofferma il primo motivo del ricorso principale.

La doglianza del ricorrente è fondata.

L'art. 4 della legge n°89 del 2001 prevede espressamente, infatti, che la domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento già chiuso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi "dal momento in cui la decisione che conclude il medesimo procedimento è divenuta definitiva".

Il termine in esame, dunque, non decorre dalla data del provvedimento conclusivo del processo della cui du-



rata ci si dolga, e neppure da quella in cui detto provvedimento è stato portato a conoscenza dell'interessato nelle forme eventualmente a ciò prescritte dall'ordinamento. Decorre, invece, da quando quel provvedimento conclusivo è divenuto definitivo; e con tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi al significato che comunemente si assegna alla nozione di "definitività" di un provvedimento giurisdizionale: vale a dire al fatto che quel provvedimento non sia più suscettibile di essere revocato, modificato o riformato dal medesimo giudice che lo ha emesso o da altro giudice chiamato a provvedere in un grado successivo. Né ciò è in contraddizione con l'assunto secondo cui il concetto di "decisione definitiva", adoperato nell'art. 4 della citata legge n° 89, indicherebbe soprattutto il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione (in tal senso Cass. n. 11046 del 2002). E' così, ovviamente, in tutti i casi in cui il provvedimento del giudice che pone formalmente termine al processo in corso dinanzi a lui presupponga un'ulteriore fase attuativa, destinata appunto a consentire l'effettiva realizzazione del diritto la cui tutela in quel processo era stata invocata. Ma quando, viceversa, il provvedimento giurisdizionale è di per sé idoneo a soddisfare le esigenze che esso presuppone -



come nel caso di un provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, da cui direttamente discende il venir meno degli effetti e dei vincoli insiti nella procedura concorsuale (art. 120 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267) - l'effettiva realizzazione dell'interesse del fallito a conseguire la chiusura del fallimento coincide proprio con il momento in cui quel provvedimento è divenuto definitivo, nell'accezione già sopra ricordata.

Ciò premesso, è agevole rilevare che il decreto del giudice delegato, con cui, a norma dell'art. 119 del citato r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare), viene dichiarato chiuso il procedimento fallimentare, è soggetto a reclamo dinanzi alla corte d'appello. Fin quando, dunque, il termine per proporre tale reclamo non sia spirato, senza che il reclamo sia stato proposto, quel decreto è ancora suscettibile di essere riformato; diviene definitivo, invece, se allo scadere del medesimo termine nessun reclamo sia stato proposto (o se - ma non è questo il caso - l'eventuale reclamo sia stato rigettato con decisione della corte d'appello passata in giudicato).

Solo dal momento a partire dal quale il reclamo non è più proponibile il decreto di chiusura della procedura fallimentare può dirsi quindi definitivo. E tale mo-



mento, alla luce di quanto dispone il secondo comma del
citato art. 119 della legge fallimentare, si colloca
allo scadere del quindicesimo giorno dalla data
dell'affissione del decreto, da compiersi a norma del
precedente art. 17.

Stando così le cose, deve concludersi che, con ri-
ferimento alle procedure di fallimento giunte a compi-
mento, il termine semestrale entro cui, a pena di deca-
denza, deve essere proposta la domanda di equa ripara-
zione per irragionevole durata della procedura decorre
dalla data in cui, allo scadere dei quindici giorni
dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento,
tale decreto non è più reclamabile in appello.

4. La rilevata fondatezza del primo motivo del ri-
corso principale rende necessario l'esame anche del ri-
corso incidentale, proposto dall'amministrazione della
giustizia in via condizionata.

In tale ricorso è prospettata la tesi secondo cui
la disciplina dell'equa riparazione per la irragionevole
durata dei processi si riferirebbe ai soli processi
di cognizione e non potrebbe dunque trovare applicazio-
ne nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca ad
un procedimento esecutivo, ed in specie ad un procedi-
mento fallimentare.

Questa tesi, non è assolutamente condivisibile.



Già in altra occasione questa corte ha avuto modo di precisare che la nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6, par.1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - in conformità anche all'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - riguarda anche i procedimenti esecutivi, ed in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento (Cass. n. 11046, cit.).

Non sembra davvero possibile dubitare che in tale ambito rientri anche quel particolare procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento.

Tanto meno, poi, potrebbe dubitarsi che il fallito sia tra i titolari del diritto alla ragionevole durata di quel procedimento, come configurato dall'art. 6, paragrafo 1, della citata Convenzione europea. E' fin troppo evidente, già sul piano intuitivo, che la procedura fallimentare riguarda lui prima e più di chiunque altro. Ciò è poi confermato in modo indiscutibile dalla tutela che lo stesso ordinamento gli assicura, nell'ambito del procedimento che conduce alla dichiarazione del fallimento (basti pensare al suo diritto alla

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a vertical line extending downwards.



preventiva audizione, risultante dalla disposizione dell'art. 15 della legge fallimentare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 141 del 1970), a causa delle molte e rilevanti conseguenze giuridiche che la declaratoria di fallimento ed il successivo procedimento esecutivo concorsuale sono destinati direttamente a produrre nella sua sfera giuridica. Quanto poi al procedimento concorsuale vero e proprio, molteplici sono le norme che prevedono o presuppongono la possibilità di intervento e di interlocuzione del fallito (ad esempio gli artt. 96, comma 1; 107, comma 2; 116, comma 3; 119, comma 2; 124, comma 1; 129, comma 4; 131, comma 1). Il fatto poi che, perdurando tale procedimento, egli sia soggetto anche a gravose limitazioni di carattere personale (si vedano gli artt. 42, 43, 48, 49 e 50 della medesima legge fallimentare, per tacere di molte disposizioni contenute in altri testi normativi implicanti l'impossibilità per il fallito di assumere determinati incarichi) vale ulteriormente a dimostrare che - ai fini della titolarità del diritto alla ragionevole durata del processo, e nell'accezione che ad un simile termine deve essere riconosciuta in siffatto contesto normativo - il fallito è parte del processo fallimentare essendo la sua posizione giuridica direttamente interessata al maggiore o minor protrarsi di tale proces-



so nel tempo.

5. In conclusione, l'impugnata decisione della Corte d'appello dell'Aquila deve essere cassata, per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata alla medesima corte, in diversa composizione.

Il giudice di rinvio deciderà attenendosi al principio secondo cui, con riferimento alle procedure di fallimento giunte a compimento, il termine semestrale entro il quale, a pena di decadenza, deve essere proposta la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura decorre dalla data in cui, allo scadere dei quindici giorni dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento, tale decreto non è più reclamabile in appello.

Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi:

- a) accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo;
- b) rigetta il ricorso incidentale;
- c) cassa l'impugnato decreto, in relazione al motivo di ricorso accolto, e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, cui de-



manda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 14 ottobre 2002.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Renato Rordorf

Mario Delli Priscoli

1037 129.11.

ESENTE DA BOLLE E DIRITTI
SOGGETTA A REGISTRAZIONE
MATERIA EGUA RIPARAZIONE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

PROVVEDIMENTO

il 5 DIC. 2002

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luisa Passinati

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in data 29.10.2002 serie 4

al n. 16978 versate € 129,11

(euro CENTOVENTINOVE/11)

p. il Dirigente Area Servizi
(Dott. ...)
Il Responsabile del Servizio Clienti
(Dott. ...)

